Cassazione civile sez. VI-3, 20/09/2017, n. 21896

### **FATTI DI CAUSA**

1. La (*omissis*) s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostia, la (*omissis*) LTD e (*omissis*) per ottenere in via principale la condanna della prima e in via subordinata la condanna del secondo al pagamento della somma di euro 828, pari al credito ad essa ceduto dal (*omissis*), nonché al rimborso di tutti costi per attività stragiudiziale, oltre al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda espose di aver noleggiato unâ??auto al (*omissis* per il prezzo di euro 828 e che questi, rimasto vittima di un sinistro stradale riconducibile a colpa esclusiva dellâ??altro conducente, le aveva ceduto a titolo di pagamento il relativo credito fino alla concorrenza della somma indicata; ed aggiunse che il debitore ceduto non aveva pagato il dovuto. Precisò, inoltre, che, la responsabilità dellâ??incidente era da ricondurre in via esclusiva al conducente dellâ??auto che aveva urtato quella condotta dal (*omissis*).

Si costituì in giudizio la società di assicurazioni, rilevando di avere già risarcito il (*omissis*) e chiedendo il rigetto della domanda; mentre il (*omissis*) chiese che venisse accertato il suo diritto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e che la società omissis venisse anche condannata a versare alla società attrice la somma di euro 828. Il Giudice di pace rigettò la domanda proposta dalla società attrice nei confronti della società di assicurazione, accolse la domanda subordinata nei confronti del (omissis) e dichiarò improcedibile la domanda del (omissis) nei confronti della (omissis).

2. La pronuncia Ã" stata appellata dalla società attrice e il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 novembre 2015, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, ha disposto il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dellâ??art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario ed ha integralmente compensato le spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che la domanda della società attrice si fondava sullâ??atto di cessione del credito dalla stessa concluso con il (omissis); pertanto, il diritto che la (omissis) chiedeva di accertare nei confronti della (omissis) s.p.a., assicuratrice del (omissis) era «una quota del medesimo diritto al risarcimento del danno spettante al (omissis)», il cui riconoscimento presupponeva 1 accertamento che il sinistro fosse avvenuto «per fatto e colpa del conducente dellâ??altro veicolo coinvolto nellâ??incidente stradale». E poiché nel giudizio di primo grado il responsabile del danno, cioÃ" lâ??altro conducente, non era stato chiamato in causa, ne risultava che il contraddittorio non era integro.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre la (omissis) s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la (omissis) LTD con controricorso (omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso  $\tilde{A}$ " stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 145, comma 2, e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sostenendo che nella procedura di indennizzo diretto di cui allâ??art. 149 cit. lâ??unico soggetto legittimato sarebbe la compagnia di assicurazione e non anche il responsabile civile del danno.

# **1.1**. Il motivo non Ã" fondato.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, nella vigenza della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dellâ??assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno. Si tratta di un orientamento che trae il proprio sicuro fondamento nella previsione dellâ??art. 23 della legge cit., in base al quale nel giudizio promosso contro lâ??assicuratore, a norma dellâ??art. 18, primo comma, della legge stessa, deve essere chiamato anche il responsabile del danno. Nel sistema che prevede lâ??azione diretta del danneggiato nei confronti dellâ??assicuratore del responsabile del danno era logico introdurre il litisconsorzio necessario del medesimo; tale previsione, che costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dellâ??assicuratore, consentendogli di opporre lâ??accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dellâ??eventuale azione di rivalsa prevista dallâ??art. 18 della legge stessa (in tal senso v., tra le altre, le sentenze 25 settembre Rie. 2016 n. 12981 sez. M3 â?? ud. 8 giugno 2017 1998, n. 9592, 29 novembre 2005, n. 26041, 8 febbraio 2006, n. 2665, 14 dicembre 2010, n. 25238, e 10 giugno 2015, n. 12089).

**1.2**. Il ricorso odierno pone allâ??esame di questa Corte una questione diversa, sulla quale manca ancora un esplicito pronunciamento, consistente nello stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dallâ??art. 149 del D.lgs. n. 209 del 2005 â?? che rappresenta, a tutti gli effetti, una novità rispetto al sistema previgente â?? continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiarne; oppure se, come vorrebbe lâ??odierna società ricorrente, lâ??unico soggetto legittimato passivo sia lâ??assicuratore dello stesso danneggiato nei cui confronti questâ??ultimo si rivolge.

Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti; tuttavia questa Corte ha gi $\tilde{A}$ , in qualche modo, sfiorato l $\hat{a}$ ??argomento. Vanno richiamate, in proposito: le sentenze 2 dicembre

2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si Ã" detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dellâ??art. 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni; nonché le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e dellâ??11 aprile 2017, n. 9276, nelle quali il problema Ã" stato solo marginalmente affrontato, anche perché in quei giudizi il danneggiarne era stato comunque chiamato in causa.

Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si Ã" detto che il litisconsorzio necessario «ha la funzione di rendere opponibile allâ??assicurato lâ??accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare lâ??eventuale regresso dellâ??assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare lâ??indennizzo».

1.3. Per rispondere al quesito sopra delineato, Ã" necessario compiere qualche precisazione.

Innanzitutto, Ã" bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, lâ??azione diretta di cui allâ??art. 49 cit. non Ã" originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo lâ??esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dallâ??illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire lâ??assicuratone del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così lâ??ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dallâ??art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dellâ??assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sullâ??assicuratore di questâ??ultimo.

In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di propriet\(\tilde{A}\) dell\(\tilde{a}\)? assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purch\(\tilde{A}\)© nei limiti di cui all\(\tilde{a}\)? art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entit\(\tilde{A}\)). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potr\(\tilde{A}\) recuperare quanto pagato dall\(\tilde{a}\)? assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidit\(\tilde{A}\) di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall\(\tilde{a}\)? esistenza di tale rapporto e dalla relativa \(\tilde{a}\)? conoscenza\(\tilde{a}\)? con la struttura dell\(\tilde{a}\)? assicuratore.

Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal D.lgs. n. 209 del 2005 Ã", per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti lâ??art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone lâ??azione diretta nei confronti dellâ??assicuratore del responsabile, ha

lâ??obbligo di convenire altres $\tilde{A}$ ¬, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.

Lâ??azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non Ã" diversa da quella regolata dallâ??art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dellâ??art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che lâ??art. 149, comma 6, cit. conferisce allâ??assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere lâ??altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si Ã" detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione Ã" possibile se lâ??impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito.

Ora,  $\tilde{A}$ " palese che tale responsabilit $\tilde{A}$ , per essere oggetto di riconoscimento, deve essere gi $\tilde{A}$  oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ci $\tilde{A}^2$  un $\hat{a}$ ??ulteriore indiretta conferma dell $\hat{a}$ ??esistenza del litisconsorzio necessario.

Dâ??altra parte, lâ??azione diretta di cui allâ??art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: lâ??inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiché Ã" pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a questâ??ultima azione debba negarsi lâ??applicabilità della terza caratteristica dellâ??azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario.

Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dellâ??approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato». La sentenza, tra lâ??altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dallâ??ordinamento in favore del danneggiato e che lâ??assicuratore di questâ??ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dellâ??assicurazione del danneggiarne».

**1.4**. In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalit A individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine alla??art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto.

 $\tilde{A}$ ? vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma  $\tilde{A}$ " altrettanto vero che ci $\tilde{A}^2$  trova un evidente bilanciamento nella necessit $\tilde{A}$  di evitare che il danneggiarne responsabile possa affermare la??inopponibilit $\tilde{A}$ , nei suoi confronti, della??accertamento giudiziale operato verso la??assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.).

Da tanto consegue che il Tribunale ha deciso correttamente e che, avendo individuato un caso di litisconsorzio necessario, ha rimandato il processo in primo grado,  $\cos \tilde{A} \neg$  come imposto

dallâ??art. 354 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso, pertanto, Ã" rigettato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto:

«In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui allâ??art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dallâ??art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiarne responsabile».

In considerazione della particolarit\(\tilde{A}\) della questione, non ancora regolata da precedenti pronunce di questa Corte, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all\(\tilde{a}\)??art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della societ\(\tilde{A}\) ricorrente, dell\(\tilde{a}\)??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Fluris P.Q.M.

Ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile â?? 3, lâ??8 giugno 2017.

## Campi meta

Massima: In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilit\( \tilde{A}\) civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all\( \tilde{a}\)? art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall\( \tilde{a}\)? art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiarne responsabile. Supporto Alla Lettura:

#### RESPONSABILITA 2?? CIVILE AUTOVEICOLI

La polizza RCA Ã" unâ??assicurazione obbligatoria che copre un veicolo, anche se in sosta o senza guidatore, che salda i danni eventualmente causati a terzi da quel veicolo. Si tratta di un contratto assicurativo in cui una compagnia assicurativa liquida i danni materiali o fisici causati dallâ??auto dellâ??assicurato a terzi în caso di sinistro. La polizza copre i danni provocati dal veicolo a persone, animali o cose, mentre non garantisce eventuali danni fisici subiti dal guidatore che ha causato lâ??incidente, in questâ??ultimo caso può essere utile abbinare allâ??RC Auto la polizza infortuni del conducente, una garanzia accessoria che permette di ricevere un risarcimento economico nel caso di danni fisici subiti dal guidatore per un sinistro effettuato con colpa, inoltre deve essere attiva anche quando il veicolo  $\tilde{A}$ " in sosta: dunque, il contratto puÃ<sup>2</sup> non essere stipulato solo se il mezzo non viene utilizzato ed Ã" custodito in un luogo privato (es. un garage). La polizza Ã" valida per un anno, termine che decorre dalle ore 24 del giorno in cui Ã" stato pagato il premio. Dopo i 12 mesi, puÃ<sup>2</sup> essere rinnovata con la stessa compagnia oppure puÃ<sup>2</sup> essere sottoscritto un nuovo contratto con un altro assicuratore. Fino al 2012 le polizze RC Auto godevano del c.d. tacito rinnovo, ovvero la proroga automatica della stipula per lâ??anno successivo, con d.l. 179/2013 (noto anche come Decreto di Sviluppo bis) Ã" stata sancita la sua abolizione, e questo ha portato diversi vantaggi per il cliente che non deve più inviare alcuna comunicazione di disdetta dellâ??RC Auto dopo lâ??annualità assicurativa: in  $pi\tilde{A}^1$ , ha maggiore libert $\tilde{A}$  di cambiare compagnia, in modo da poter accedere sempre alle migliori tariffe assicurative sul mercato. Importante Ã" che lâ??abolizione del tacito rinnovo ha portato allâ??ultrattività della polizza, ossia a un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva. Durante questi giorni (definiti anche come periodo di tolleranza) il mezzo puÃ<sup>2</sup> continuare a circolare, ma solo sulle strade italiane. Dunque, eventuali sinistri causati dalla??assicurato dovranno essere indennizzati dalla propria assicurazione: allo stesso tempo, le Forze dellâ??Ordine non potranno elevare alcuna sanzione per mancata copertura.